

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2023
568/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2024. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1275^a riunione del 5 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 novembre 2023, prot. Autorità 72101, di pari data (di seguito: comunicazione 15 novembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, lettera a), che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta sui seguenti aspetti (di seguito: proposte *ex* comma 64.31, lettera a):
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;

- nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2024, che include gli impianti San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture S.p.A., Montemartini di Acea Energia S.p.A., Biopower Sardegna di Alperia Trading S.r.l., Porcari e Sarlux di Axpo Italia S.p.A., Assemini, Porto Empedocle e Sulcis di Enel Produzione S.p.A., Rosen 132kV di Solvay Chimica Italia S.p.A., Fiumesanto di EP Produzione S.p.A. e Iges di Ital Green Energy S.r.l. (di seguito: impianti rilevanti);
- la comunicazione 15 novembre 2023 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti; nel caso delle unità di produzione alimentate con biomasse solide, dette proposte includono altresì il valore del potere calorifico di questo combustibile, data anche la sua eterogeneità dal punto di vista energetico;
- con la comunicazione 15 novembre 2023, ai sensi del comma 65.3.8, Terna ha altresì presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici degli impianti rilevanti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono già decorsi i termini entro i quali potevano essere presentate a Terna le richieste relative a elementi rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto per l'anno 2024 e le istanze, di cui al comma 65.3.7, sui parametri tecnici tipici validi per il medesimo anno;
- il comma 63.11 prevede che la richiesta di ammissione di un impianto essenziale al regime di reintegrazione si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ai sensi del comma 64.11, una delle componenti del costo variabile riconosciuto è dedicata alla copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento; il comma 77.59, lettera c), definisce la metodologia di determinazione del valore di detta componente per l'anno 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), di Terna, ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte sui parametri tecnici tipici presentate da Terna, ai sensi del comma 65.3.8, in relazione agli impianti rilevanti.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prorogare i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, al fine di permettere agli utenti del dispacciamento interessati di disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze;
- prevedere che le determinazioni dell'Autorità in merito alle proposte di Terna su profili inerenti al costo variabile riconosciuto di unità di produzione di impianti essenziali e ai relativi parametri tecnici tipici siano adottate entro centottanta giorni dalla ricezione delle stesse, coerentemente con quanto già previsto nell'ambito della disciplina del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;
- modificare il termine per l'attivazione del silenzio-assenso dell'Autorità in caso di richiesta di ammissione di un impianto essenziale al regime di reintegrazione, in modo tale da consentire all'Autorità stessa, qualora lo ritenga, di adottare il proprio provvedimento espresso sino al giorno precedente all'inizio del periodo cui si riferisce la richiesta;
- con riferimento alle proposte di Terna sulle percentuali rilevanti per la determinazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di dispacciamento e sugli standard delle categorie tecnologia-combustibile, cambiare il

termine per l'attivazione del silenzio-assenso dell'Autorità, affinché quest'ultima possa avere a disposizione un periodo più ampio per la valutazione delle proposte stesse;

- con riferimento alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento, integrare la disciplina dei regimi tipici in modo tale che detta componente possa assumere soltanto valori non negativi

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2024 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), della deliberazione 111/06, presentate da Terna S.p.A. all'Autorità mediante la comunicazione 15 novembre 2023 con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti, ivi incluse le proposte relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide per le unità di produzione alimentate con lo stesso;
2. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2024 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte presentate da Terna S.p.A., ai sensi del comma 65.3.8 della deliberazione 111/06, con la comunicazione 15 novembre 2023, in relazione agli impianti rilevanti;
3. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 63.11, dopo le parole “entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta” sono aggiunte le parole seguenti:
“o, se successivo, entro il giorno precedente all’inizio del periodo cui si riferisce la richiesta”;
 - ai commi 64.18 e 64.24, le parole “entro il 30 settembre” sono sostituite con le parole:
“entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta o, se successivo, entro il 31 ottobre”;
 - al comma 77.59, lettera c), dopo le parole “euro/MWh e” sono aggiunte le seguenti parole:
“il maggior valore tra zero e”;
 - al comma 77.59, dopo la lettera i), sono aggiunte le lettere seguenti: “
j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità;

- k) l’Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 e di cui alla precedente lettera j) entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse.”;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
 5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni indicate ai punti precedenti, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini